



**ORTO BOTANICO DEL SALENTO**  
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

**STATUTO DELLA FONDAZIONE PER LA GESTIONE  
DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO**

**APPROVATO CON ATTO COSTITUTIVO DEL 31.03.2006  
REGISTRATO A LECCE IN DATA 11.04.2006**

## **Art. 1**

### **Denominazione, sede e durata**

Per iniziativa del Comune di Lecce, dell'Università degli Studi di Lecce e dell'ISPE, Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, con sede amministrativa in Lecce, viene costituita la Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico Universitario. La Fondazione ha sede legale in Lecce, località Masseria S. Angelo ed ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) eventualmente prorogabile.

## **Art. 2**

### **Scopo e attività**

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha come finalità la gestione dell'Orto Botanico Universitario sito in Lecce, località Masseria S. Angelo, nonché lo svolgimento di attività e turismo culturali, sociali, didattiche, di studio, di ricerca ed educative, in campo ambientale e di tutela, conservazione e valorizzazione delle biodiversità vegetali.

La Fondazione potrà, altresì, nel rigoroso rispetto della tutela delle compatibilità ambientali:

- a) sostenere e/o contribuire finanziariamente alla realizzazione, pubblicazione e diffusione di studi e ricerche, nonché di conferenze e convegni sui problemi concernenti l'ambiente e il territorio;
- b) partecipare a consorzi, associazioni ed altri enti similari aventi attività strumentali allo scopo di cui sopra;
- c) attivare, anche in forma collaborativa, iniziative atte alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse in campo ambientale e/o che possano incidere positivamente sulla preservazione dell'ambiente;
- d) attivare direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri enti o altri finanziamenti, iniziative di formazione e di orientamento per la preservazione dell'ambiente e di tutela e conservazione dello scopo di cui al presente articolo, anche attraverso le opportunità offerte dalle norme comunitarie e, in particolare, per i paesi del bacino mediterraneo;
- e) proporsi come struttura di riferimento, nell'ambito del bacino del Mediterraneo, in ordine alle tematiche di tutela, conservazione, diffusione e valorizzazione degli endemismi vegetali, nonché come centro di incubazione per lo sviluppo di una rete di orti botanici dell'area adriatica e mediterranea.

## **Art. 3**

### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni indicati nell'atto costitutivo.

Il suddetto patrimonio potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Gli enti fondatori assicurano, altresì, alla Fondazione una quota di partecipazione annua.

Per i primi 5 (cinque) anni di attività della Fondazione e fino al raggiungimento di un autonomo equilibrio finanziario gli enti Fondatori contribuiranno alle spese necessarie per finanziarie le ordinarie esigenze di gestione della Fondazione con una quota annua di

25.000 (venticinquemila virgola zero zero) euro. Successivamente a tale periodo gli Enti fondatori potranno rideterminare la quota di partecipazione annua sulla base delle risultanze annuali di bilancio della Fondazione.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, per la parte non ricompresa nella dotazione iniziale.

#### **Art. 4**

##### **Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno, rispettivamente entro il 31 (trentuno) dicembre ed entro il 30 (trenta) giugno, gli amministratori devono redigere il bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente, avendo cura di attenersi alle regole di un'ordinata contabilità.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione avrà conseguito il riconoscimento della personalità giuridica.

#### **Art. 5**

##### **Ripianamento perdite**

È esclusa la contribuzione degli enti fondatori al ripianamento perdite di esercizio della Fondazione.

#### **Art. 6**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Presidente della Fondazione;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Direttore Amministrativo;
- 4) Il Comitato Tecnico - Scientifico;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 7**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione è designato dall'Università degli studi di Lecce.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione con il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del Direttore Amministrativo;
- 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- 3) la vigilanza sul buon andamento dell'amministrazione;

4) nominare procuratori speciali determinandone le specifiche attribuzioni.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui il provvedimento è stato adottato.

Può essere nominato, da parte del Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente scelto tra i componenti del Consiglio stesso, a maggioranza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente della Fondazione.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Presidente e Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del Consiglio di cui fanno parte e possono essere rieletti.

## **Art. 8**

### **Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente della Fondazione nominato dall'Università e composto, oltre il Presidente, da n. 2 (due) membri, di cui uno nominato dal Comune di Lecce ed uno dall'ISPE.

Il primo Consiglio di Amministrazione è quello nominato nell'atto costitutivo ed i suoi membri durano in carica tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta due consiglieri e, comunque, almeno tre volte all'anno.

Al Consiglio partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione per lettera raccomandata, telegramma o telefax, a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione, contenente ora, data, luogo ed ordine dei lavori.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno un consigliere, oltre il Presidente.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Direttore Amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, spetta un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio.

L'ingiustificata assenza a più di 5 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, determina l'immediata decadenza dall'incarico di consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- 1) nominare il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
- 2) procedere all'eventuale modifica del presente statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dai fondatori e della destinazione a tale scopo del patrimonio inizialmente conferito;

- 3) approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 4) deliberare l'accettazione delle erogazioni, dei contributi e dei lasciti;
- 5) amministrare il patrimonio della Fondazione determinando la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- 6) disporre in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
- 7) approvare il programma triennale di attività di interesse scientifico e didattico proposto dal Comitato tecnico - scientifico;
- 8) provvedere in merito a qualsiasi tipo di atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa l'approvazione di contratti, convenzioni con altri enti pubblici e privati e comunque salvo quanto disposto al precedente articolo 7.

#### **Art. 9**

#### **Sostituzione dei consiglieri**

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di dimissioni, permanente impedimento, decadenza, decesso, sono sostituiti mediante nuova designazione dal legale rappresentante dell'ente fondatore competente dell'originaria designazione.

Se tutti i consiglieri, per qualsiasi motivo, dovessero venire a mancare contemporaneamente gli enti fondatori provvederanno a nominare i consiglieri di propria competenza.

#### **Art. 10**

#### **Il Direttore Amministrativo**

Il Direttore della Fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione al quale partecipa senza diritto di voto.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere comunque revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con motivata deliberazione e per gravi motivi.

L'incarico può essere affidato a personale appartenente alla qualifica dirigenziale e/o direttiva degli enti fondatori ovvero a personale esterno in possesso di specifiche competenze tecniche, con contratto a tempo determinato.

Al Direttore, in particolare, compete:

- 1) predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 2) verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere i verbali unitamente al Presidente;
- 3) firmare la corrispondenza di propria competenza;
- 4) dirigere e coordinare gli uffici della Fondazione ed il personale;
- 5) predisporre, sulla base degli indirizzi, i programmi di attività della Fondazione, con esclusione di quanto di competenza del Comitato tecnico - scientifico, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 6) curare la realizzazione ed attuazione dei programmi;
- 7) curare il controllo di gestione;
- 8) svolgere ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e/o

rimessagli di volta in volta dal Presidente;

- 9) assumere ogni iniziativa inerente l'attività divulgativa della Fondazione, previo parere del Comitato tecnico - scientifico.

Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Presidente.

## **Art. 11**

### **Collegio dei revisori**

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nell'albo dei revisori contabili, di cui uno con le funzioni di presidente.

Al Collegio è affidata l'attività di riscontro e revisione della gestione economico - finanziaria, l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, la regolare amministrazione dei beni e degli adempimenti fiscali. Esprime, altresì, il parere, mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio e del rendiconto. Possono, altresì, partecipare, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alle altre riunioni del Consiglio. Per consentire la partecipazione ai revisori è comunicato il relativo ordine del giorno.

I revisori durano in carica per il periodo corrispondente al Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili per una sola volta.

I revisori sono revocabili nel caso di inadempienze e per la mancata presentazione del parere sulla proposta del bilancio e del rendiconto da esprimere entro venti giorni dalla trasmissione all'organo di revisione della proposta di deliberazione.

Ai membri del Collegio dei revisori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, spetta un gettone di presenza per ogni riunione.

## **Art. 12**

### **Il Comitato tecnico-scientifico.**

#### **Composizione**

Il Comitato tecnico-scientifico è costituito da due componenti, di cui uno nominato dal Comune di Lecce ed uno nominato dall'ISPE, oltre il Presidente, nominato dall'Università degli Studi di Lecce.

I Componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato si riunisce la prima volta entro un mese dalla costituzione della Fondazione, successivamente tutte le volte che il Presidente dello stesso comitato lo reputerà necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta due componenti e, comunque, almeno tre volte l'anno.

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione a ciascun componente dell'avviso di convocazione, contenente ora, data, luogo ed ordine dei lavori.

Per la regolare costituzione del Comitato è richiesta la presenza del Presidente e di un componente del Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente.

**Art. 13**  
**Il Comitato tecnico-scientifico.**  
**Compiti**

Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di programmazione, proposizione, consulenza nell'ambito delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca della Fondazione.

Esso:

- 1) predispone il programma triennale delle attività di interesse scientifico e didattico della Fondazione, per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nei successivi 90 (novanta) giorni;
- 2) propone al Consiglio di Amministrazione progetti ed iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi previsti in statuto;
- 3) esprime parere preventivo sulle iniziative che il Direttore della Fondazione intende assumere per lo svolgimento dell'attività divulgativa dell'Ente;
- 4) esprime parere ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dell'Ente lo richieda espressamente;
- 5) redige, al termine del triennio, una relazione sui risultati raggiunti in corrispondenza con il programma di cui al precedente punto 1 (uno) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 14**  
**Estinzione della persona giuridica e devoluzione dei beni**  
**della Fondazione**

La Fondazione sarà dichiarata estinta nei seguenti casi:

- 1) impossibilità di proseguire il proprio scopo;
- 2) non congruità o insufficienza del patrimonio;
- 3) mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione per un intero esercizio o sua mancata ricostituzione nell'esercizio successivo a quello in cui la maggioranza dei consiglieri è venuta meno.

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto nei modi e forme concordate dagli enti fondatori e dagli altri enti pubblici successivamente partecipanti alla Fondazione e che abbiano contribuito ad incrementare lo stesso.

**Art. 15**  
**Modifiche allo statuto**

Le modifiche del presente statuto, da apportare secondo le disposizioni di leggi vigenti, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole degli enti fondatori.

**Art. 16**  
**Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si applicano le norme di legge in materie di fondazioni riconosciute.